




Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Misure minime per la detenzione di caprini



Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

Dimensioni nella stabulazione individuale

I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 55 cpv. OPAn).

	Capre giovani e capre nane 23-40 kg	Capre ¹⁾ e becchi 40-70 kg	Capre ¹⁾ e becchi oltre 70 kg
Superficie del box, m ²	2.0	3.0	3.5

1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

Dimensioni nella stabulazione in gruppo

	Capretti fino a 12 kg	Capre giovani e capre nane 12-22 kg	Capre giovani e capre nane 23-40 kg	Capre ¹⁾ e becchi 40-70 kg	Capre ¹⁾ e becchi oltre 70 kg
Larghezza della posta di foraggiamento per capo, cm	15	20	30	35	40
Numero di poste di foraggiamento per capo per					
gruppi fino a 15 capi	1	1	1,1	1,25	1,25
gruppi di oltre 15 capi; per ogni animale in più	1	1	1	1	1
Superficie del box per capo ²⁾ , m ² per					
gruppi fino a 15 capi	0,3 ³⁾	0,5	1,2	1,7	2,2
gruppi di oltre 15 capi; per ogni animale in più	0,2	0,4	1,0	1,5	2,0

1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

2) Almeno il 75 % dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. L'80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.

3) La superficie del box deve essere di almeno 1 m².

Dimensioni nella stabulazione fissa dei caprini

- Consentita soltanto per le stalle d'alpeggio o le poste esistenti al 1° settembre 2008

	Capre giovani e capre nane 23-40 kg	Capre ¹⁾ e becchi 40-70 kg	Capre ¹⁾ e becchi oltre 70 kg
Larghezza della posta, cm	40	50	60
Lunghezza della posta ²⁾ , cm	75	95	95

1) Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

2) Fino al 31 agosto 2010 le poste possono presentare perforazioni per il 25 % al massimo della superficie.

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3 OPAn

Detenzione adeguata degli animali

1. Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
2. I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
3. L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
4. Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

Art. 8 OPAn

Poste, box, dispositivi d'attacco

1. Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.
2. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.

Art. 10 OPAn

Requisiti minimi

1. I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
2. Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3. L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Art. 55 OPAn

Detenzione

1. I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.
2. Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d'estivazione.
3. I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.
4. I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

5. I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un capretto.